

## POLITICA DI WHISTLEBLOWING

Disciplina dei canali di segnalazione di violazioni del diritto UE e delle disposizioni della normativa nazionale

PUBLIC

### 1 CHE COS'È IL WHISTLEBLOWING?

Il Whistleblowing consiste nella segnalazione di attività illecite da parte di soggetti che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Si tratta di un istituto nato e sviluppatosi negli Stati Uniti come strumento di contrasto alle frodi commesse a danno del governo federale da parte delle società appaltatrici o agli atti illeciti posti in essere dalle società quotate in borsa, volto a tutelare dalle ritorsioni i dipendenti delle predette società che abbiano deciso di segnalare alle autorità competenti i suddetti illeciti.

Dagli Stati Uniti l'istituto si è poi diffuso negli altri sistemi di *common law* e recentemente è stato recepito anche dall'ordinamento italiano.

### 2 LA NORMATIVA

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego), è stata poi disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge n. 179/2017.

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

#### 2.1 Contenuto della normativa in materia

La normativa sostanzialmente regola le modalità di segnalazione dell'illecito e, soprattutto, prevede specifiche misure di tutela a favore degli autori delle segnalazioni garantendone la riservatezza dell'identità al fine di evitare la possibile adozione di misure ritorsive o discriminatorie nei loro confronti da parte di chi ha subito la segnalazione.

In sintesi, la predetta normativa:

- dispone l'istituzione di canali di segnalazione interni (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;

- prevede la facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC); la possibilità di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- conferisce all'ANAC il potere di adottare provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

### 3 SCOPO DELLA POLICY

Gruppo Euris S.p.a, allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto Whistleblowing, ha elaborato una Policy che si propone di incentivare le segnalazioni assicurando un'adeguata protezione ai soggetti interessati che siano venuti a conoscenza di eventuali illeciti e si siano determinati a denunciarli.

In particolare, la Policy Whistleblowing individua i canali e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne nonché le divulgazioni pubbliche e le denunce all'Autorità Giudiziaria e disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, definendo le misure di protezione previste a tutela delle persone segnalanti, delle persone coinvolte e degli altri soggetti intervenuti nella segnalazione.

La Whistleblowing Policy costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Gruppo Euris S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed è consultabile in qualsiasi momento da chiunque abbia interesse sia sul sito della società ([www.euris.it](http://www.euris.it)) sia sullo strumento aziendale Confluence ai seguenti link:

sul Sistema di Gestione Integrato:

- [Politica di Whistleblowing](#)
- [Informativa Whistleblowing](#)

oppure su Euris Life:

- <https://confluence.euris.it/display/EL/WHISTLEBLOWING>

### 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

#### 4.1 Destinatari

La presente Policy si applica nei confronti di tutti i soggetti ("**Destinatari**") che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e commesse all'interno di Gruppo Euris S.p.a., con la quale intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti giuridici in qualità di:

- lavoratori subordinati ivi inclusi i titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, totale o intermittente, a tempo determinato o indeterminato, di somministrazione, di apprendistato, accessorio, o che svolgono prestazioni occasionali;
- lavori autonomi, ivi inclusi i titolari di contratti d'opera (che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi), di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ad esempio, avvocati o ingegneri che prestano la propria attività lavorativa organizzandola autonomamente)
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti ovvero persone fisiche che detengano azioni nella Società Gruppo Euris S.p.a.
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- lavoratori o collaboratori di partner contrattuali e fornitori di beni e servizi che forniscano beni o servizi o realizzino opere in favore della Società Gruppo Euris S.p.a.

## 4.2 Oggetto della Segnalazione

I predetti soggetti possono presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti relative a violazioni, compresi i fondati sospetti, di:

- normative nazionali
- normative dell'Unione Europea

che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società Gruppo Euris S.p.a. e commesse nell'ambito della sua organizzazione.

### 4.2.1 Violazioni del diritto nazionale

Per violazione del diritto nazionale si intendono:

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (reati presupposto), violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali

- Illeciti contabili
- Irregolarità (Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) – di cui all’ art. 2, co. 1, lett. B) d.lgs. 24/2023 – tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste)

#### 4.2.2 Violazioni del diritto dell’UE

Per violazioni del diritto dell’UE si intendono:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

#### 4.3 Segnalazioni escluse dall’ambito di applicazione della Policy

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti reattivi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea

#### 4.4 Caratteristiche della segnalazione

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

E' necessario che siano chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### 4.5 Quando si può segnalare

Il segnalante può effettuare la segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso

## 5 CANALI DI SEGNALAZIONE

Conformemente al Decreto Whistleblowing il sistema di presentazione delle segnalazioni è strutturato su tre livelli:

1. **Canali di segnalazione interna:** la gestione dei canali interni istituiti da Gruppo Euris S.p.a. è affidata all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance; il ricorso a tali canali è da intendersi privilegiato in quanto canali più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.
2. **Canali di Segnalazione Esterna:** è possibile effettuare una segnalazione esterna presso ANAC solo al ricorrere di determinate condizioni meglio specificate al punto 5.1.9.
3. **Divulgazione Pubblica:** è possibile effettuare una segnalazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; il ricorso alla Divulgazione Pubblica è consentito e tutelato solo in relazione a Violazioni Rilevanti che riguardano la Società Gruppo Euris S.p.a. e alle condizioni meglio specificate al punto 5.1.10.
4. **Denuncia all'Autorità Giudiziaria:** è possibile effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi in cui il diritto dell'Unione Europea o il diritto Nazionale impongano alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti (per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato).

## 5.1 Canale Interno

Gruppo Euris S.p.a. ha istituito i canali di segnalazione interna di seguito descritti per consentire ai destinatari di presentare segnalazioni in forma scritta o in forma orale tramite la richiesta di incontri diretti.

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance, responsabili anche dell'adozione dei necessari adempimenti successivi alla segnalazione.

I Canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia.

### 5.1.1 Segnalazioni in forma scritta

- A. La presentazione di segnalazioni di condotte illecite può essere effettuata mediante l'utilizzo di una specifica **piattaforma informatica**. Tale piattaforma consiste in un servizio web che fornisce la possibilità di compilare un modulo per denunciare una o più condotte illecite.

Le segnalazioni sono visibili all'interno del sistema soltanto dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Compliance, che possono decidere di inviare le informazioni della segnalazione in modalità anonima anche ai soggetti e/o alle strutture competenti al fine di ottenere adeguato supporto nella fase istruttoria.

La società Gruppo Euris S.p.a. suggerisce l'utilizzo in via preferenziale della Piattaforma Web per l'invio di segnalazioni interne in quanto la stessa fornisce la massima garanzia della riservatezza

dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, essendo gestita da un fornitore di servizi esterno.

La Piattaforma Web consente sia l'invio delle segnalazioni fornendo le generalità del segnalante che l'invio di segnalazioni anonime, attraverso la compilazione di un questionario o tramite il sistema di registrazione vocale. In quest'ultimo caso, la voce del segnalante risulterà irriconoscibile per l'utilizzo di un sistema integrato di distorsione vocale.

Il sistema rilascia automaticamente un codice identificativo della segnalazione che successivamente consentirà al segnalante di accedere alla Piattaforma Web, verificare lo stato della segnalazione e accedere all'area messaggi di quest'ultima.

Il link di accesso alla piattaforma informatica è il seguente:  
<https://whistleblowersoftware.com/secure/euris>

- B. La presentazione di segnalazioni di condotte illecite può essere effettuata anche a mezzo posta cartacea inviata a: Organismo Di Vigilanza e Responsabile Compliance di Gruppo Euris S.p.A, presso Gruppo Euris S.p.a., Via Caboto n. 19/1, 34147 Trieste

con indicazione sulla busta della seguente dicitura: **“Riservata Personale”**.

Nel caso in cui il segnalante decida di utilizzare la Posta Cartacea dovrà indicare chiaramente nell'oggetto inserito all'interno della lettera che si tratta di una segnalazione per la quale richiede di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, utilizzando la seguente intestazione:

**“Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge”**.

Anche in questo caso, l'interlocuzione con l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance sarà consentita solo ove questi rilasci i recapiti ai quali essere ricontattato dai predetti soggetti.

### 5.1.2 Segnalazioni in forma orale e incontri diretti

Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate attraverso il sistema di messaggistica vocale contenuto nella Piattaforma Web oppure tramite la richiesta di incontri diretti.

La richiesta di incontri diretti va effettuata tramite comunicazione via mail:

- all'indirizzo [organismodivigilanza@euris.it](mailto:organismodivigilanza@euris.it) (Organismo di Vigilanza)
- o all'indirizzo [bressan@bressangottardis.it](mailto:bressan@bressangottardis.it) (Responsabile Compliance).

Il segnalante nella comunicazione dovrà indicare chiaramente nell'oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale richiede di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, utilizzando la seguente dicitura:

### “Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge”.

Entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta del segnalante, l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance dovranno rendersi disponibili a concordare un incontro diretto con il segnalante che lo richieda, da tenersi tramite videoconferenza o in presenza presso la sede dell’Organismo di Vigilanza o altra sede concordata tra le parti.

In caso di impossibilità dei componenti dell’ODV e del Responsabile Compliance la segnalazione potrà essere raccolta, tempestivamente e nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente Whistleblowing Policy, dal responsabile della Qualità di Gruppo Euris S.p.a., in quanto dotato delle necessarie competenze e professionalità.

#### 5.1.3 Iter di gestione delle Segnalazioni Interne

Ricevuta una segnalazione interna, l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance devono:

- a. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione medesima;
- b. svolgere le verifiche preliminari al fine di valutare la rilevanza, la portata e i potenziali rischi derivanti dai fatti segnalati;
- c. dare diligente seguito alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante e svolgendo le opportune indagini interne per verificare la sussistenza dei fatti segnalati; a tal fine l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance possono avvalersi anche della collaborazione di altre funzioni aziendali dotate delle necessarie competenze e professionalità al fine di ottenere adeguato supporto nella fase istruttoria;
- d. fornire un riscontro al segnalante **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, consistente nella comunicazione di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione, inclusa la comunicazione dell’eventuale assenza di presupposti per procedere nell’indagine e relativa archiviazione della segnalazione;
- e. proporre azioni di rimedio e/o di miglioramento in relazione alla violazione segnalata alle funzioni aziendali competenti della società Gruppo Euris S.p.a. e verificarne la relativa adozione o le motivazioni sottese alla loro mancata adozione.
- f. l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance possono decidere di archiviare la segnalazione nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto violazioni diverse dalle violazioni rilevanti, indicando in tal caso al segnalante, ove possibile, i soggetti competenti alla gestione di tali segnalazioni.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione, l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Compliance provvederanno a:



- porre in essere gli adempimenti di loro competenza;
- presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC, a seconda dei profili di rispettiva competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti gestionali, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

#### 5.1.4 Conservazione e reporting

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di accertamento, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance archiviano e custodiscono le segnalazioni (anche anonime) nonché i documenti, le relazioni, le trascrizioni e i verbali ad esse inerenti, a seconda della modalità di segnalazione utilizzata dal segnalante, in un apposito spazio contenuto nella Piattaforma Web o in un apposito archivio digitale dedicato ("Archivio" o "Repository"). Nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile, eventuali documenti cartacei saranno adeguatamente distrutti, dopo essere stati scansionati.

L'accesso ai predetti archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati è consentita solo ed esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance, i quali saranno i soli in possesso delle relative credenziali di accesso.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Compliance:

- per **1 (anno)** se archiviate perché ritenute infondate;
- per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dal Decreto Whistleblowing e dal GDPR.

Decorsi i 5 anni, le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno cancellate.

#### 5.1.5 Segnalazioni inerenti l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance

Qualora l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance ricevano una segnalazione che li riguardi, delegheranno l'indagine al Responsabile della Qualità di Gruppo Euris S.p.a., dotato dei necessari requisiti di professionalità e previa assunzione degli obblighi di riservatezza e confidenzialità. In questa ipotesi il Responsabile della Qualità seguirà il medesimo iter di cui al paragrafo 5.1.3 del presente documento.

### 5.1.6 Segnalazioni Interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Compliance

Le segnalazioni interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile Compliance dovranno essere trasmesse ai predetti soggetti entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento a cura del soggetto ricevente.

Ricevuta la segnalazione l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance ne daranno, ove possibile, notizia al segnalante, sempre che non vi abbia già provveduto il soggetto ricevente medesimo.

La segnalazione così pervenuta all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance sarà trattata e gestita secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1.3 che precede.

Per effetto di quanto sopra precisato, chiunque dovesse a qualsiasi titolo ricevere delle segnalazioni di violazioni sarà tenuto a:

- inoltrare o consegnare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance;
- mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione;
- non divulgare e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati;
- ove la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail, procedere alla sua definitiva eliminazione a seguito dell'inoltro all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Compliance.

### 5.1.7 Canali di Segnalazione Esterna.

È possibile effettuare una segnalazione esterna presso ANAC solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla norma in merito ai soggetti e alle modalità di presentazioni delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 5.1.8 Divulgazione Pubblica

La Divulgazione Pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; il ricorso alla Divulgazione Pubblica è consentito e tutelato solo in relazione a Violazioni Rilevanti che riguardano la Società Gruppo Euris S.p.a.

Le condizioni per effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

- quando a una segnalazione interna a cui la società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- quando la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- quando la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete

### 5.1.9 Denuncia all'Autorità giudiziaria

È possibile effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio, nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

## 6 MISURE DI PROTEZIONE

Al fine di incentivare l'invio di segnalazioni nell'interesse dell'integrità aziendale, Gruppo Euris S.p.a. si impegna ad offrire ai segnalanti e agli altri soggetti protetti le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, il sistema di protezione si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. **tutela della riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2. **tutela da eventuali misure ritorsive** adottate in ragione della segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
3. **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.
4. **previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore.**

Sono nulle le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, (ad esempio, in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Policy, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) ai sensi delle leggi applicabili.

## 6.1 Tutela della riservatezza

Gruppo Euris S.p.a. tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, al GDPR, e ciò anche al fine di evitare l'esposizione di tali soggetti a misure ritorsive o danni reputazionali che potrebbero essere adottati a seguito della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance che ricevono le segnalazioni sono responsabili di mantenerne la riservatezza, evitando la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di verifica e indagine delle segnalazioni, in assenza del consenso del segnalante. In parziale deroga a quanto precede, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Compliance possono comunicare tali informazioni alle funzioni aziendali di cui decidano di avvalersi per lo svolgimento delle indagini interne, nei limiti in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati. In questi casi, la responsabilità di assicurare la riservatezza si estende anche alle funzioni aziendali coinvolte.

La tutela della riservatezza deve essere, inoltre, garantita attraverso il divieto di divulgazione delle informazioni contenute nella segnalazione, che potrebbero far risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante, del facilitatore o degli altri soggetti coinvolti. Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia, che dovessero emergere a seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

In due casi espressamente previsti dal Decreto Whistleblowing per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

**Il trattamento dei dati personali** nell'ambito della ricezione e gestione delle Segnalazioni viene effettuato in conformità al Decreto Whistleblowing, al GDPR, secondo quanto contenuto nell'Informativa disponibile sul sito [ww.euris.it](http://ww.euris.it), sulla piattaforma web dedicata o altrimenti fornita al Segnalante e agli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione.

## 6.2 Tutela da misure ritorsive

Per ritorsione si intende *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione*

*pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto»*

Gruppo Euris S.p.a. vieta ogni ritorsione, così come sopra definita, effettuata nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti protetti.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC che ha il compito di accertare se siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Se ANAC accerta la ritorsione ne consegue:

- la nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa;
- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

Sono da intendersi come misure ritorsive, tra le altre, le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### 6.3 Limitazioni della responsabilità

Al segnalante è garantita anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa. In particolare, il segnalante non è punibile laddove riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali, della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà), ad eccezione degli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione del segnalato.

La limitazione di responsabilità si applica purché ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

- al momento della rivelazione o diffusione, il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione interna o esterna, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing;
- le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

### 6.4 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 7 SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati a seguito delle segnalazioni interne ricevute evidenzino violazioni di Legge, del Codice Etico o delle procedure aziendali, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Compliance, potranno essere applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti responsabili, modulate in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in vigore.

Qualora i responsabili delle violazioni accertate siano collaboratori esterni, potrà applicarsi la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con la Società Gruppo Euris S.p.a., nonché, laddove ve ne siano i presupposti, il risarcimento dei danni.

Qualora le violazioni accertate siano imputabili a componenti degli Organi Sociali o procuratori della Società Gruppo Euris S.p.a., dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Compliance dovranno darne tempestiva informativa all'organo amministrativo della Società, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Qualora le violazioni accertate riguardino l'Organismo di Vigilanza o il Responsabile della Compliance, il soggetto interessato decadrà dal ruolo ricoperto, ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali rispettivamente previste.

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati evidenzino segnalazioni in "malafede" o in caso di violazioni della presente Policy, ovvero di mancata tutela del segnalante o di atti di ritorsione nei suoi confronti, saranno applicabili analoghe sanzioni disciplinari a carico dei soggetti responsabili.

## 8 SANZIONI APPLICABILI DALL'ANAC

In caso di ritorsione o di violazioni previste dal Decreto Whistleblowing si rinvia a quanto indicato nel sito ANAC consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>